

Codice DB1410

D.D. 5 giugno 2013, n. 1388

**R.D. 523/1904 - L.R. 12/2004 - Polizia idraulica n. 5268 - Mantenimento di una scogliera in destra idrografica e di uno scarico di acque bianche meteoriche ad uso industriale nel Torrente Pogliola in comune di Villanova Mondovì (CN) - Sanatoria- Richiedente: Societa' Belvedere S.r.l.**

(omissis)  
IL DIRIGENTE  
(omissis)  
*determina*

di autorizzare in sanatoria, ai soli fini idraulici, la Società Belvedere s.r.l con sede in Piazza Martiri della Libertà, 3 – Mondovì (CN), a mantenere la scogliera in massi di cava e lo scarico di acque ad uso industriale, nel torrente Sogliola in comune di Villanova Mondovì, nella posizione e secondo le caratteristiche indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- le opere dovranno essere mantenute secondo le attuali caratteristiche descritte sugli elaborati progettuali e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità delle opere realizzate (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta delle opere mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle delle opere, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere realizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

- il soggetto autorizzato, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia (autorizzazione di cui al D.lgs n. 42/2004 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. 45/1989 – vincolo idrogeologico -, ecc.);

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.), ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L. R. 22/2010.

Il Dirigente  
Mauro Forno